



Volontari Della Solidarietà

STATUTO SOCIALE VDS-Volontari della Solidarietà-ODV

ART. 1

Denominazione, sede e durata

E' costituita fra i presenti, in Iglesias, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una Associazione non riconosciuta, con durata illimitata, a norma dell'art. 32 del Codice del Terzo settore, avente la seguente denominazione:

"VDS Volontari della Solidarietà Associazione ODV, da ora in avanti denominata **"Associazione"**, con sede legale nel Comune di Iglesias in via del Condotto n. 11 Provincia Sud-Sardegna, Regione Sardegna.

ART. 2

Scopo, finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

Scopo dell'Associazione è l'esercizio volontario, anonimo, gratuito, periodico e responsabile per amore del prossimo, dell'attività di volontariato con l'assistenza agli anziani ed ai più bisognosi, il trasporto di essi nelle strutture sanitarie adeguate e da esse il ritorno al proprio domicilio

Promuove la sensibilizzazione l'affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza della donazione, con una continua e sistematica ricerca sulla popolazione, di potenziali donatori di sangue nelle sue varie forme previste dalla legge, del sangue venoso e suoi derivati, quella midollare, cellule staminali periferiche e da cordone e potenziali donatori di organi, in favore dei bisognosi e della collettività.

L'Associazione, non ha fini di lucro, è apartitica, ha struttura ed organizzazione democratica ed elettiva e si fonda sull'universalità delle adesioni e dei beneficiari del dono, nonché sul concreto perseguimento dei fini solidaristici, ed il contributo fornito dai suoi appartenenti, si svolge in forma gratuita.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

Costituzione dell'Associazione

La **"V.D.S. VOLONTARI DELLA SOLIDARIETA'"** di Iglesias è costituita agli effetti giuridici come associazione di volontariato secondo le disposizioni della Costituzione della Repubblica italiana e del vigente Codice civile.

L'Associazione è altresì costituita ai sensi delle leggi nazionali, delle loro successive modifiche ed integrazioni, nonché delle leggi regionali in materia di volontariato, di donazione del sangue, del sangue midollare e degli organi oltre a quelli previsti per l'assistenza agli anziani ed ai malati.



Volontari Della Solidarietà

ART. 4

Stemma e colori

Lo stemma dell'Associazione è rappresentato da una goccia di sangue di colore Rosso, che tiene tra le mani la Sardegna contraddistinta dal colore verde, nel cui interno vi è uno spaccato della attività che ha caratterizzato e contraddistinto per decenni l'attività lavorativa dell'Iglesiente, come le miniere e il mare.

ART. 5

Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche senza scopo di lucro che condividono i principi ispiratori e le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. I Donatori hanno il dovere e il diritto di tutelare il loro stato di salute, dare il proprio consenso informato alla donazione e comunicare all'Organo di Amministrazione ogni motivo di rischio, e impedimento alla donazione.

L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'Organo di Amministrazione su domanda dell'interessato, come norma l'art. 23 del CTS.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di Amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli iscritti si suddividono in:

- soci donatori attivi;
- soci collaboratori;
- soci benemeriti.

I soci donatori attivi sono coloro i quali, in età stabilita dalle norme vigenti e previo accertamento della idoneità fisica, si impegnano ad effettuare periodicamente la donazione nelle sue varie forme in sintonia con i fini e con l'organizzazione dell'Associazione.

Costituiscono il corpo funzionale dell'Associazione ed acquisiscono tutti i diritti associativi, partecipano alle assemblee ed acquistano il diritto di elezione attivo e passivo dopo la quarta donazione nell'arco di 24 mesi.

I soci collaboratori sono coloro i quali, attesa la impossibilità alla donazione, svolgono in modo volontario e continuativo mansioni sanitarie, assistenzialistiche, tecniche, amministrative, organizzative.



Volontari Della Solidarietà

Essi godono dei diritti associativi, compreso l'elettorato attivo e passivo, dopo due anni di attività nel Gruppo.

Gli soci benemeriti sono coloro i quali per limiti di età o per motivi di salute non possono più donare il sangue.

Partecipano alle assemblee ed hanno il diritto di elezione attivo e passivo.

Può aderire all'Associazione, acquisendo il titolo di sostenitore e/o onorario, chiunque condivida le finalità dell'associazione stessa, sostenendola moralmente o/e materialmente; è iscritto in appositi registri.

ART. 6

Modalità e requisiti per l'iscrizione

Tutti gli iscritti partecipano alla vita dell'Associazione secondo le proprie possibilità contribuendo alla comunanza delle idealità morali ed alle iniziative che sono alla base istituzionale dell'Associazione stessa.

L'iscrizione avviene su domanda da presentare al Consiglio direttivo, il quale accetta o respinge la domanda con provvedimento definitivo.

Le iscrizioni sono aperte a tutti, dovendosi presumere che la domanda di iscrizione all'Associazione supponga da parte dell'istante la sostanziale condivisione dei principi ispiratori della Associazione stessa.

I donatori hanno il dovere e il diritto di tutelare il loro stato di salute, dare il proprio consenso informato alla donazione e comunicare ai responsabili dell'Associazione ogni motivazione di rischio o impedimento alla donazione stessa.

Gli iscritti si impegnano a sostenere moralmente, materialmente e con la loro opera i fini istituzionali dell'Associazione e sono tenuti al rispetto dello Statuto, dei regolamenti e di ogni altro atto legittimamente adottato dagli organi sociali.

ART. 7

Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli Organi Associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, collaborare alle iniziative dell'Associazione e partecipare alle assemblee e alle riunioni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

Il donatore si sottopone alla donazione periodica secondo i parametri temporali stabiliti dalla normativa vigente.

Il donatore si impegna a non donare al di fuori della propria Associazione salvo casi di particolare urgenza concordati con l'Associazione stessa e per i quali il donatore trasmetterà all'Associazione la certificazione di avvenuta donazione, rilasciata dalla struttura sanitaria presso la quale è avvenuta la donazione.



Volontari Della Solidarietà

Il donatore è, inoltre, tenuto ad informare il Presidente della propria temporanea impossibilità a donare; è fatto obbligo di riservatezza per chi venga a conoscerne le motivazioni, nel rispetto della legge 675/96 sulla privacy.

L'indisponibilità meramente temporanea alla donazione per ragioni di salute o di forzata assenza non comporta variazione alla classificazione del ruolo di donatore attivo.

L'attività di donazione dell'Associazione nelle sue varie forme e quella degli iscritti si svolge a titolo gratuito. Al solo fine di promuovere una sana emulazione nella donazione potranno essere concesse agli iscritti distinzioni aventi puro carattere morale per le quali sarà emanato apposito regolamento.

ART. 8

Modalità di Donazione

Il donatore si sottopone alla donazione periodica secondo i parametri temporali stabiliti dalla normativa vigente.

Il donatore si impegna a non donare al di fuori della propria Associazione salvo casi di particolare urgenza concordati con l'Associazione stessa e per i quali il donatore trasmetterà all'Associazione la certificazione di avvenuta donazione, rilasciata dalla struttura sanitaria presso la quale è avvenuta la donazione.

Il donatore è, inoltre, tenuto ad informare il Presidente della propria temporanea impossibilità a donare; è fatto obbligo di riservatezza per chi venga a conoscerne le motivazioni, nel rispetto della legge 675/96 sulla privacy.

L'indisponibilità meramente temporanea alla donazione per ragioni di salute o di forzata assenza non comporta variazione alla classificazione del ruolo di donatore attivo.

ART. 9

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 10

Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;



Volontari Della Solidarietà

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11

Composizione e convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta dai soci donatori attivi, dai soci collaboratori e dai soci benemeriti.

È presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di questo, dal componente del Consiglio direttivo più anziano di iscrizione all'Associazione.

L'Assemblea si riunisce ogni anno entro il mese di gennaio per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo ed ogni cinque anni per l'elezione delle cariche sociali.

L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione nonché gli argomenti da trattare.

La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo.

I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. La convocazione si può inoltre pubblicizzare con affissione dell'avviso presso la sede sociale, con affissione pubblica murale e/o mezzo stampa.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli Organi Associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera altresì il bilancio preventivo dell'anno successivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Associativi, ai sensi dell'[art. 25](#) del [Codice del terzo settore](#), e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.



Volontari Della Solidarietà

ART. 12

Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo)

L'Organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, dalla quale viene eletto e alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - provvedere al suo interno alla elezione del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e dell'Amministratore, del Capogruppo nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria;
 - provvedere all'amministrazione dell'Associazione compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie, nonché alle autorizzazioni relative;
 - nominare il Consulente Sanitario, il quale deve essere in possesso di adeguato titolo professionale;
 - redigere il regolamento generale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, ed emana ogni qualsiasi regolamento necessario al buon funzionamento dell'Associazione;
 - fissare la data, il luogo e l'ordine del giorno dell'Assemblea;
 - valutare e prepara tassativamente annualmente il bilancio consuntivo dell'anno appena trascorso e preventivamente quello dell'anno successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - decidere sugli interventi di assistenza per iscritti che versino in particolari condizioni di bisogno o di disagio;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra sette e undici, nominati dall'Assemblea per la durata di cinque anni e sono rieleggibili per cinque mandati. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'[art. 2382](#) Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 13

Riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce di norma ogni quattro mesi, nonché ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario, oppure qualora sia presentata richiesta al Presidente da parte di almeno un terzo dei componenti il Consiglio direttivo.

L'invito all'adunanza è comunicato dal Presidente e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno e dovrà essere inviato al domicilio degli aventi titolo almeno 5 giorni prima della data fissata.

Per il suo carattere di organo di governo il Consiglio direttivo può essere convocato anche telefonicamente in qualsiasi momento ove se ne ravvisi la necessità e l'urgenza.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni vengono assunte con la maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.



Volontari Della Solidarietà

ART. 14 *Presidente*

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 15 *Vice Presidente*

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio direttivo nella prima riunione convocata dopo le elezioni.

Coadiuvando, indipendentemente dalle sue specifiche funzioni, il Presidente e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento.

Inoltre opera in quei settori e svolge i particolari compiti che il Consiglio direttivo riterrà opportuno affidargli.

ART. 16 *Segretario*

Il Segretario è eletto dal Consiglio direttivo nella prima riunione convocata dopo le elezioni.

Redige i verbali del Consiglio direttivo, dell'Assemblea e di tutte le commissioni o gruppi di lavoro di cui alla lettera r) dell'articolo 19.

È consegnatario dei documenti e dell'archivio dell'Associazione; cura la corrispondenza insieme al Presidente con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'articolo 21 e tiene aggiornato il libro dei soci.

Collabora, inoltre, con l'Amministratore, per la tenuta della contabilità e per la preparazione del bilancio e tiene il registro di cassa per le piccole spese.

ART. 17 *Amministratore*

L'Amministratore è eletto dal Consiglio direttivo nella prima riunione convocata dopo le elezioni.

Cura, in collaborazione con il Presidente e con il Segretario, la parte amministrativa di tutte le attività del Gruppo firmando i relativi documenti.

Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a redigere il bilancio da sottoporre al Consiglio direttivo.

Congiuntamente al Presidente, ha la firma sui conti correnti, sulle operazioni bancarie e finanziarie e sul bilancio consuntivo e preventivo.

ART. 18 *Capogruppo*

Il Capogruppo è eletto dal Consiglio direttivo nella prima riunione convocata dopo le elezioni.

Coordina le donazioni ed i controlli sanitari provvedendo ad invitare tutti i donatori attivi alla donazione periodica ed ai controlli redigendo periodicamente la statistica delle donazioni degli interventi e delle collaborazioni effettuate.



Volontari Della Solidarietà

Cura il rapporto con i donatori in collaborazione con lo staff organizzativo e sanitario sotto il profilo dell'idoneità fisica e della disponibilità alla donazione, promuovendo le iniziative opportune per la loro tutela ed assicurando in ogni caso la necessaria riservatezza nel rispetto della legge 675/96 sulla privacy.

Promuove ed organizza, riferendo al Consiglio direttivo, le raccolte esterne con autemoteche ed altre iniziative promozionali oltre alle attività di volontariato e deambulazione degli assistiti.

Organizza sotto le direttive del consulente sanitario, tutti gli interventi e le uscite per l'assistenza agli anziani e agli invalidi che formulassero richiesta di intervento e di deambulazione.

Propone motivatamente al Consiglio direttivo le iscrizioni e le variazioni di categoria dei soci.

Esegue le direttive del Consiglio e del Consulente sanitario.

ART. 19

Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 20

Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 21

Bilancio sociale e informativa sociale

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 100 mila euro annui

L'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 1 mln di euro annui

L'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 22

Libri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;



Volontari Della Solidarietà

- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
- Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: Fatta pervenire richiesta scritta sulla mail dell'Associazione e pervenuta almeno quindici giorni prima dell'eventuale controllo.

ART. 23

Consulente Sanitario

E' nominato dal Consiglio direttivo nella prima riunione convocata dopo le elezioni.

Egli sovrintende tutte le attività sanitarie dell'Associazione ed in particolare:

- vigila sul pieno rispetto dei controlli sanitari, avvalendosi della collaborazione del Capogruppo, da eseguire per legge sui donatori da parte delle strutture emotrasfusionali competenti in occasione della donazione e/o su richiesta dell'Associazione;
- garantisce la gestione dei dati riferiti ai donatori ed alle loro donazioni nel rispetto delle disposizioni previste in materia di trattamento e riservatezza dei dati di cui alla legge 675/96 sulla privacy e successive integrazioni o modifiche;
- impartisce, d'intesa con il Consiglio direttivo e con il servizio trasfusionale competente, le direttive in materia sanitaria coordinandone l'intera attività;
- collabora all'attività di propaganda e di impulso sociale specie in materia sanitaria e sulle metodologie emergenti della donazione;
- cura la formazione e l'aggiornamento dell'Associazione sotto il profilo tecnico-sanitario;
- potrà avvalersi di collaboratori sanitari e/o parasanitari, anche in forma autonoma retribuita, per esigenze operative e strettamente sotto sua sorveglianza, previo accordo con il Consiglio direttivo organizza eventuali uscite per la deambulazione di persone inabili

ART. 24

Norme generali sugli organi

Tutti gli organi sociali durano in carica cinque anni. I loro componenti sono rieleggibili e ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente, succede il primo dei non eletti.

I nuovi membri inseriti a copertura delle vacanze restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.

I componenti gli organi dell'Associazione che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti

ART. 25

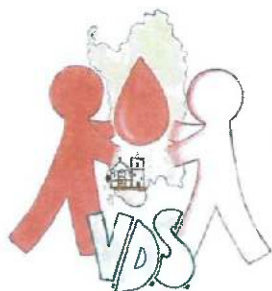
Commissione Elettorale

La Commissione elettorale è nominata dall'Assemblea nella riunione che precede ogni quinquennio.

E' composta da un minimo di tre o di cinque membri scelti dal Consiglio direttivo, fra i soci donatori attivi, i soci collaboratori e i soci benemeriti.

Ha il compito di:

- nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
- verificare l'adozione da parte dell'Assemblea della deliberazione per il numero dei componenti il Consiglio direttivo e i requisiti previsti all'articolo 18, primo comma;
- accertare l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'Assemblea nonché la regolarità delle deleghe consegnando l'attestato di diritto al voto;



Volontari Della Solidarietà

- redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Consiglio direttivo, contenente un numero almeno doppio di componenti da eleggere;
- redigere la lista di almeno 5 candidati per l'elezione del Collegio dei revisori dei conti, composto da 3 membri.

Le liste devono riportare il nome e cognome del candidato, la data di nascita, il luogo di residenza e la data di iscrizione all'Associazione.

Ogni iscritto o gruppi di iscritti, aventi diritto al voto, potranno presentare alla Commissione elettorale proposte di candidature nei termini che la Commissione indicherà e con le norme di cui all'art 18.

Le liste predisposte dalla Commissione elettorale sono presentate al Presidente che le alleggerà all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 20 giorni prima della data fissata.

ART. 26

Modalità di votazione

Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di un voto sia per il Collegio dei revisori dei conti che per il Consiglio direttivo.

Risulteranno eletti per ogni carica i nominativi che avranno riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione dell'Associazione.

In caso di ulteriore parità sarà preferito il candidato più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio.

Il Presidente della Commissione elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 giorni e ne presiede la riunione fino all'elezione del Presidente.

I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di candidati, devono essere presentati nel termine perentorio di 3 giorni.

La Commissione elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

ART. 27

Ineleggibilità dei componenti la Commissione elettorale

I componenti la Commissione elettorale per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi dell'Associazione né essere votati.

Le schede contenenti voti per i componenti della Commissione elettorale di cui al precedente comma saranno dichiarate nulle.

ART. 28

Gratuità delle cariche

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile, morale e per i principi di volontariato che è alla base dello spirito dell'Associazione.

Gli eletti alle cariche sociali, in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri iscritti un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

ART. 29

Formazione e aggiornamento

L'Associazione promuove corsi di formazione e di aggiornamento destinati agli iscritti e alla cittadinanza in materie sanitarie e tecniche, anche in collaborazione con le istituzioni Pubbliche.



Volontari Della Solidarietà

ART. 30

Attività dell'Associazione

Per tutte le attività associative, giovanili, ricreative, culturali, assistenziali, sportive e comunque in funzione della sensibilizzazione alla donazione, l'Associazione può costituire settori operativi coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Consiglio direttivo.

Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento disciplinato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Consiglio dell'Associazione.

ART. 31

Assistente spirituale e rapporti con l'Autorità Ecclesiastica

L'Assistente spirituale è nominato, dal Consiglio direttivo.

La nomina è comunicata all'Ordinario Diocesano.

Rappresenta l'autorità religiosa all'interno dell'Associazione per le materie spirituali, religiose.

Cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione e la preparazione spirituale e morale degli iscritti anche attraverso corsi di formazione se verranno ritenuti fondamentali per la formazione degli stessi.

Le deliberazioni che investono l'indirizzo morale e religioso dell'Associazione per essere esecutive dovranno ottenere il parere favorevole dell'Assistente spirituale.

Partecipa alle riunioni dell'Assemblea senza diritto di voto e alle iniziative dell'Associazione.

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, l'Associazione mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente spirituale.

ART. 32

Modifiche statutarie

La proposta di riforma dello Statuto può essere presentata al Consiglio direttivo, secondo la norma di cui all'articolo 19, da un numero di iscritti, avente diritto di voto compreso il Consiglio direttivo stesso, non inferiore ad un decimo degli stessi, mediante motivata mozione scritta.

Il Presidente, dopo che la mozione è stata, esaminata dal Consiglio direttivo, convoca l'Assemblea con specifica indicazione, nell'ordine del giorno, del numero degli articoli contenuti nelle proposte di riforma nonché l'eventuale indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'articolo 14 su quelle indicazioni. Inoltre verranno pubblicati in maniera visibile presso la sede sociale per tutto il periodo di convocazione. Di ciò sarà data certificazione dal Presidente e dal Segretario.

Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti in Assemblea.

ART. 33

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 34

Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'Associazione, che non ha scopo di lucro, di cui all'art. 8 del Codice del Terzo settore, ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'attività di donazione dell'Associazione nelle sue varie forme e quella degli iscritti sono gratuite.



Volontari Della Solidarietà

ART. 35

Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 36

Bilancio di esercizio

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 37

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, di cui all'art. 30, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 38

Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.



Volontari Della Solidarietà

ART. 39

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 40

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

**IL SEGRETARIO
dell'Associazione**

Mascia Luigi Carmelo

Luigi Carmelo Mascia

**VDS Volontari Della Solidarietà
Associazione di Volontariato O.N.L.U.S.**

**IL PRESIDENTE
dell'Associazione**

Reginali Nicola

Nicola Reginali

06 FEB. 2023

Registrato a GLESIAS
al N. 78 Serie 3
euro 1000,00 ESSENTE
Cedolare secca ☒ SIVO

